

DECRETO 19 luglio 2016.

**Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto, per l'annualità 2016.**

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che autorizza, a decorrere dall'anno 2015 e per un triennio, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2015, n. 130, recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in applicazione del suddetto art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d*) del citato decreto interministeriale che destina 40 milioni di euro a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare la tabella 10 allegata alla suddetta legge;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 recante «ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2016 di € 35.347.868 sul capitolo 7309 - Fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato pertanto che, in relazione agli stanziamenti disposti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, i fondi destinati per l'anno 2016 al finanziamento delle misure a favore degli investimenti, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d*) del decreto interministeriale 29 aprile 2015, sono pari a € 35.347.868;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 luglio 2016, n. 231 che ha modificato, per l'annualità 2016, la ripartizione delle risorse di cui al predetto decreto 29 aprile 2015, n. 130 e che, pertanto, la somma destinata per l'anno corrente al finanziamento delle misure a favore degli investimenti è ridotta a € 25.347.868;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e me-

die imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importo minore «de minimis»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016 recante «Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese», ed, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 8, relativi agli investimenti ammissibili e l'art. 7, comma 1, concernenti il cumulo delle agevolazioni;

Preso atto della perdurante esigenza di prevedere misure volte all'incentivazione del processo di rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto ed in particolare di incentivare l'acquisto di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e biometano onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori più sensibili, nonché per le più lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;


Ritenuto opportuno incentivare l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e a diversificare la produzione, massimizzando l'utilizzo di modalità alternative al trasporto stradale, nonché l'acquisto di beni capitali destinati al trasporto intermodale, ovvero casse mobili e rimorchi portacasse, anche al fine di ottimizzare la catena logistica;

Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché di casse mobili in connessione con l'acquisto di rimorchi portacasse, può essere diretta a tutte le imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili e dei relativi contributi, ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovraccosto necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista tecnologico ed ambientale;

Visto l'art. 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Considerata la necessità che la previsione della radiazione, tramite rottamazione o esportazione, al di fuori del territorio dell'Unione europea, dei veicoli più obsoleti si



coniughi con il rinnovo del parco veicolare, ottimizzando così gli effetti favorevoli sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad una maggiorazione degli incentivi a favore delle reti di imprese che effettuano gli investimenti previsti, consente di dare un primo impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo dei servizi logistici ed al riequilibrio modale, anche andando ad incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso;

Visto l'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (Legge comunitaria 2007), che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Vista la nota della direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità n. 12742 del 5 luglio 2016;

Decreta:

Art. 1.

#### *Finalità e ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2016, nel limite di spesa pari a € 25.347.868. A valere sulle suddette risorse, sono accantonati € 347.868 in un fondo di riserva a copertura di eventuali contenziosi giurisdizionali connessi con la gestione della presente misura.

2. Le risorse di cui al comma 1, per € 25.000.000, sono destinati ad incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni stru-

mentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente decreto.

3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni generali previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte delle risorse globalmente disponibili, pari a € 25.000.000:

a) 7 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);

b) 6,5 milioni di euro per radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea, di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;

c) 9 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;

d) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.

5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5, il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l'erogazione degli importi a



ciascuna spettanti, con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.

7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non può superare € 600.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

8. Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

9. Non si procede all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni di cui al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato.

## Art. 2.

### *Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto*

1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data posteriore alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ultimati entro il 15 aprile 2017.

2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di:

a) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in € 3.500 per ogni veicolo CNG e in € 10.000 per ogni veicolo elettrico, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari

o superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in € 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in € 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.


3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), del presente decreto, è finanziabile la radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea, di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI. Il contributo è determinato in € 7.000 per ogni veicolo radiato avuto riguardo, alla luce di quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, al sovracosto necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione di quello radiato.

4. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il contributo viene determinato:

a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per ogni semirimorchio. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in € 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali;

5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera d) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in € 8.500 per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.





6. I contributi di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:

*a)* per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 5. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

*b)* per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto *a)*, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

#### Art. 3.

##### *Modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti*

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 2 gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.

2. Con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da emanarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei suddetti requisiti. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.

#### Art. 4.

##### *Destinatari della misura di aiuto*

1. Possono proporre domanda le imprese di auto-transporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. Le modalità di presentazione delle domande e i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2016

*Il Ministro:* DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2771

ALLEGATO I

Dispositivi innovativi (art. 2, comma 4)
Spoiler laterali (ammesse dal Reg. UE N. 1230/2012, masse e dimensioni)
Appendici aerodinamiche posteriori
Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.
Pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento, RRC, inferiore a 8,0 kg/t (che corrisponde alle classi di efficienza energetica da A ad E) dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Telematica indipendente collegata all'EBS (Electronic Braking System) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm)
Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata
Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno
Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo

16A06713

DECRETO 7 settembre 2016.


#### **Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2015, recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2016-2017, in applicazione dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)* del summenzionato decreto interministeriale che destinava 40 milioni di euro a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto per l'anno 2016;



Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare la tabella 10 allegata alla suddetta legge;

Considerato che i fondi effettivamente disponibili per l'anno 2016 ai fini del finanziamento delle misure a favore degli investimenti, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d*) del decreto interministeriale 29 aprile 2015, risultano pari ad € 35.347.868;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2016 n. 231 che ha rimodulato, per la sola annualità 2016, la ripartizione delle risorse di cui al succitato decreto 29 aprile 2015, diminuendo la quota parte destinata agli investimenti di 10 milioni di euro;

Considerato, pertanto, che la somma destinata al finanziamento delle misure a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2016 è ridotta a € 25.347.868;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 recante le modalità di erogazione delle risorse destinate per l'anno 2016 all'incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto di merci;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la disciplina delle modalità di dimostrazione, da parte degli aspiranti ai benefici dei requisiti di ammissibilità ai contributi, nonché le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi;

Considerato che le misure di aiuto a favore del settore sono inquadrate nella cornice giuridica di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 gennaio 2016 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2016);

Visto l'art. 103, comma 1 del Codice della Strada come novellato dall'art. 1, comma 964 della legge n. 208/2015;

Vista, quanto alla radiazione dei veicoli per esportazione in Paesi extra UE, la lettera circolare dell'Automobile Club d'Italia 005/0005628/16 del 6 luglio 2016;

Ritenuto pertanto di dover disporre in ordine alle modalità di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici ed alla documentazione tecnica e amministrativa da allegare alle domande;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative per la gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 con specifico riferimento allo svolgimento dell'attività istruttoria, ai termini di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici richiesti.

Art. 2.


*Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande*

1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) di cui D.M. 19 luglio 2016 n. 243 possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. La verifica dell'unicità delle domande avverrà sulla base del numero di partita IVA delle imprese richiedenti; all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.

3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 10 ottobre 2016 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» – «contributi ed incentivi».

4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014.



5. Ai fini della proponibilità delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici secondo quanto indicato negli articoli seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda non sono ammissibili ulteriori trasmissioni di documentazione.

### Art. 3.

#### *Modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base giuridica*

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG o elettrica, ovvero pari o superiori a 7 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

documentazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.

2. Quanto alla radiazione per rottamazione o per esportazione in Paesi extra UE di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate unitamente all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 11,5 tonnellate conformi alla normativa euro VI gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

contestuale radiazione per rottamazione ovvero per esportazione in Paesi extra UE di veicoli di classe anti inquinamento inferiore ad euro VI. A tal fine l'aspirante ai benefici:

a) In caso di radiazione per rottamazione l'aspirante al beneficio dovrà comunicare il numero di targa dei veicoli radiati onde consentire all'Ufficio precedente di verificare l'avvenuta radiazione mediante interrogazione presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero.

b) in caso di radiazione per esportazione l'aspirante al beneficio dovrà produrre una stampa della notifica di esportazione con esito «uscita conclusa» ottenuta consultando l'apposito link «tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)», ovvero in alternativa mediante produzione di idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'Unione Europea.

3. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente), ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;


attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO;

documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.

Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.





4. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 243/2016, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;

documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.

5. La concessione dei contributi è subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o la data di consegna dei beni di cui al comma 4, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

#### Art. 4.

##### *Delle maggiorazioni*

1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 gli aspiranti al beneficio ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda:

a) Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le tipologie di investimento di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 5 del D.M. 19 luglio 2016 n. 243, in caso di piccole e medie imprese secondo la definizione di cui alla normativa europea, gli interessati medesimi, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

b) Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisce requisito per ricevere il contributo (art. 2, comma 4, lett. a)), nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuta.

#### Art. 5.

##### *Prova del perfezionamento dell'investimento*

1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 243/2016 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.

2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa).

3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario (da trasmettere unitamente alla domanda per accedere ai contributi), l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l'esclusione dell'impresa dal beneficio.

#### Art. 6.

##### *Attività istruttoria*

1. L'amministrazione, per l'espletamento dell'attività istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (R.A.M.) che provvede, ferma la funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione.

2. Con decreto dirigenziale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

